

Attività libero-professionale: l'accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni

Carmine Gigli
Presidente FESMED

Come ci si può rendere conto leggendo il testo dell'accordo, si mira a raggiungere un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale, attraverso un negoziato che si dovrà svolgere ogni anno fra l'Azienda e le sue strutture. In sede di contrattazione del budget, verranno stabiliti i volumi di attività istituzionale che la struttura si impegna a svolgere. Nello stesso tempo, verranno determinati con i singoli dirigenti e con le equipe, i volumi di attività libero professionale che costoro potranno erogare complessivamente, nel corso dell'anno. Tenendo conto che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, i volumi di attività libero professionale non possono superare quelli istituzionali.

■ È stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 18 novembre, l'Accordo relativo alla libera professione intramuraria, con il quale il ministro della Salute ha inteso garantire ulteriormente l'effettivo e corretto esercizio dell'attività libero professionale dei medici del Ssn

Inoltre, le Aziende dovranno prevedere la possibilità di ricorrere all'attività libero professionale dei propri dirigenti, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 55 del Ccnl 8 giugno 2000 e successive integrazioni, il quale prevede la remunerazione con 60 euro/ora delle prestazioni a tempo e con 480 euro il turno di guardia notturna. L'attività libero professionale a fa-



vore dell'azienda tuttavia potrà essere prestata anche con modalità di remunerazione diverse da quelle orarie, al fine del progressivo allineamento dei tempi di attesa delle prestazioni istituzionali con quelle rese in regime di libera professione intramoenia.

I punti salienti

Nell'accordo si specifica che il servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali deve essere affidato a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi e viene chiarito che il servizio di pre-

notazione delle prestazioni libero-professionali dovrà essere eseguito con modalità distinte rispetto a quelle istituzionali. L'accordo ribadisce che lo svolgimento dell'attività libero professionale deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio, con un'apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale. Di questo dovranno tenerne conto i direttori che preferiscono non timbrare per l'attività svolta nel normale orario di servizio.

L'Accordo affida alle Regioni il compito di monitorare lo svolgimento dell'attività libero professionale, avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Le Regioni, inoltre, stabiliranno le modalità di verifica dell'attività libero professionale, allo scopo di monitorare i volumi di attività e di rilevare l'insorgenza di conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale. A tal fine, saranno istituiti dei tavoli paritetici con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze degli utenti.

Anche se gran parte delle indicazioni riportate nell'accordo erano già inserite nella legge 120/2007, nella 502/1992 e nei contratti di lavoro, questo accordo può rappresentare una buona occasione per affrontare sui tavoli sindacali aziendali la questione degli eccessivi vincoli che si sono andati accumulando sull'attività libero professionale intramuraria. **Y**

Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN (Conferenza Stato-Regioni, 18 novembre 2010)

Art. 1

1. La modalità di esercizio dell'attività libero – professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, di cui ai successivi articoli, è disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 2

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, i piani di attività della programmazione regionale e aziendale, al fine di garantire nell'esercizio dell'attività libero – professionale dei dirigenti suddetti un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero – professionale, prevedono:

- la definizione annuale, in sede di contrattazione del budget o di specifica negoziazione con le strutture aziendali, dei volumi di attività istituzionale dovuti, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche effettivamente assegnate, anche con riferimento ai carichi di lavoro misurati;
- la determinazione con i singoli dirigenti e con le équipes dei

volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili, che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto;

- la definizione di risorse aggiuntive destinate all'attività istituzionale e/o libero professionale a favore dell'azienda, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 55 del CCNL 8 giugno 2000 e successive integrazioni, anche con modalità di remunerazione diverse da quelle orarie, ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia;
- la costituzione a livello aziendale di appositi organismi paritetici con le OOS di cui all'art.1 di verifica, anche con l'intervento del Collegio di Direzione, e l'indicazione delle sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto pattuito;
- l'esercizio delle attività libero-professionali all'esterno delle strutture aziendali, consentita

limitatamente al periodo di proroga negli ambiti in cui non sia stata garantito l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ai sensi della legge 120/07, senza che comporti oneri per l'azienda sanitaria né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa, fatta eccezione per quelli di carattere generale legati alla organizzazione della attività;

- l'affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali, da eseguire con modalità distinte rispetto a quelle istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle prestazioni medesime nonché del servizio di riscossione delle tariffe;
- la definizione delle tariffe per l'attività libero-professionale, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa, in modo che siano remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari, ed evi-

denzino le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, nonché i costi – pro quota – per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;

- la definizione delle modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, l'effettuazione delle prestazioni libero – professionali con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attività;
- lo svolgimento della attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio con apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale.

2. Allo scopo di favorire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lett. a) del presente articolo si applicano i criteri individuati dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2009 – 2011.

Art. 3

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari

regionali, effettuano il monitoraggio e controllo dell'attività libero professionale, in modo da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dell'attività istituzionale. I risultati di tale attività sono trasmessi all'Osservatorio nazionale sull'attività libero – professionale.

- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalità di verifica dello svolgimento dell'attività libero – professionale, al fine di rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale ed all'attività libero – professionale, nonché dell'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale definendo anche le eventuali relative misure sanzionatorie.
- Nell'ambito dell'attività di verifica di cui al comma 2, le Regioni istituiscono appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, anche con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti.

Art. 4

1. Il presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.